



Allegato B7

Titoli edilizi rilasciati dal comune
di Villesse relativi al lotto n. 6.



108. certif.
EURO:
a 51,65
92 ARICATO/A

COPIA

COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA

Codice Fiscale 80002350314 - Partita IVA 00123350316

Prot. n. 4291/08

Pratica Edilizia n. 33/2008 A

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO N. 33/2008 A

(ai sensi dell' art. 49 della L.R. n. 5 di data 23.02.2007 e del vigente Regolamento Edilizio Comunale)

Vista la domanda presentata in data 21 maggio 2008 – prot. n. 3857 e successive integrazioni a nome di [REDACTED], residente in Bovezzo (BS), via Nicolajewka n. 2/bis; in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della IMMOBILIARE ARCO S.r.l. con sede in Brescia via della Bornata n. 2, C.F. e P. IVA 03367980178;

Visto l'allegato progetto, elaborato dal tecnico [REDACTED], C.F. RMC [REDACTED], con studio in via Della Rosta n. 6, 33100 Udine;

Visto che le opere previste riguardano l'autorizzazione a titolo precario per l'allestimento temporaneo di un'area di cantiere, suddivisa in
area nord, contraddistinta dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 684/1, 684/2, 685/9, e 697/3 F.M. n. 5 del C.C. di Villesse,
area sud, contraddistinta dalle pp.cc. 689/9 parte, 689/10 parte, 689/11 parte, 689/12, 689/5, 689/6, 689/7, 689/8, 688/6, 688/5, 688/4, 688/3 78/5 parte, 687/1 parte, 77/5, 77/7, 77/8, 77/9, 77/11, 77/10, 77/12, 77/6, 77/13, 77/14, 75/2 parte, 75/3, 53/1 parte, 53/2 parte, 691/2, 691/3, 691/1, 690, 692/1, 692/2, 693/3, 693/2, 693/1, 695/1, 695/2, F.M. n. 5 del C.C. di Villesse e pp.cc. 54/1 parte, 54/2 parte, 183/1, 183/2, 219, 218, 220/3, 220/4, 223/2, 221/1, 221/2, 222/4, 223/4, 224/2, 225/7, 724/10, 724/7, 723/12, 723/15, 723/18, 723/19, 723/16, 723/13, 724/8, 724/11, 725/7, 225/4, 225/6, 224/1, 223/3, 222/6, 222/5, 222/3, 216, 183/3, 181, 184, 180/3 parte, 188 parte, 185 parte, 186, 217, 226/4, 226/6, 227/6, 210/4 parte, 215 parte, 214 parte, 212/1 parte, F.M. 9 del C.C. di Villesse,
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati commerciali in ambito U.M.I. A previsti dal P.R.P.C. per la realizzazione di una zona Hc approvato in data 28 febbraio 2008 con delibera consiliare n. 04 e della viabilità extra ambito a sostegno della prima fase di intervento U.M.I. A;

Preso atto che l'area di cantiere nord della superficie di mq. 37.550,65 sarà adibita all'allestimento delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e che l'area di cantiere sud della superficie di mq. 210.000,00 sarà utilizzata per i movimenti di terra relativi all'ambito del cantiere;

Verificata la sussistenza di esigenze di carattere improrogabile e transitorio;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di avere titolo al rilascio del presente atto;

Visto il parere favorevole, espresso dall'organo sanitario, competente, a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 5, comma 3/a, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, in data 06.06.2008 a seguito delle integrazioni di data 06.06.2008 e pervenuto in data 09.06.2008 prot. n. 4257, con la prescrizione che la struttura provvisoria di cantiere destinata ad infermeria "monoblocco Q" sia dotata di idonea aerazione naturale mediante finestratura apribile.

Vista la dichiarazione di data 04 giugno 2008 depositata agli atti a firma del progettista dalla quale risulta che le attività previste in tali aree "non sono soggette ad esame preventivo e successivo collaudo dei Vigili del Fuoco".

Visto:

- lo strumento urbanistico comunale vigente;
- il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- l'art. 49 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- le vigenti leggi regionali.

Fatti salvi tutti i diritti di terzi ed i nulla - osta di competenza dei vari enti.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SI RILASCIATA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

al signor [REDACTED], residente in Bovezzo (BS),
via Nicolajewka n. 2/bis; in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della
IMMOBILIARE ARCO S.r.l. con sede in Brescia via della Bornata n. 2, C.F. e P. IVA 03367980178
all'esecuzione delle opere in premessa citate **con le seguenti prescrizioni:**

1. Il presente atto ha durata di **12 mesi** dalla data odierna e quindi sino al **11 giugno 2009**.
2. Alla scadenza dell'atto, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi.
3. L'autorizzazione può essere prorogata, per comprovati motivi, per non più di 2 volte.
4. Contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori si dovrà trasmettere il certificato di regolarità contributiva relativo all'impresa esecutrice dei lavori o in sostituzione il D.U.R.C., ai sensi del decreto legislativo 6 ottobre 2004 n. 251.
5. Prima di dare inizio ai lavori dovranno essere presentati (in duplice copia), all'ufficio tecnico comunale che ne rilascerà ricevuta, il progetto illuminotecnico di cui alla L.R. n. 15/2007.
6. Prima di dare inizio ai lavori dovranno essere presentati (in duplice copia), all'ufficio tecnico comunale che ne rilascerà ricevuta, il progetto acustico di cui alla L.R. n. 16/2007.
7. L'utilizzo delle aree e dei manufatti ricadenti all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto dovranno essere preventivamente autorizzati da parte dell'ente gestore dello stesso.
8. Dovranno essere rispettate le prescrizioni dei diversi enti in sede di rilascio del proprio parere.
9. La presente non costituisce autorizzazione degli scarichi al suolo, che dovranno essere autorizzati e realizzati successivamente all'ottenimento del parere A.R.P.A. richiesto in data 06 giugno 2008 prot. n. 4185/08
10. La presente non costituisce autorizzazione all'utilizzo dell'impianto privato di erogazione del gasolio il cui uso sarà oggetto di separata e specifica autorizzazione da rilasciarsi dal competente ufficio comunale.
11. La presente non costituisce autorizzazione all'accesso e al transito dei mezzi sulla viabilità pubblica e saranno oggetto di separate e specifiche autorizzazioni, se necessarie, da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici o Enti e da ottenersi prima dell'allestimento del cantiere.
12. La presente autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge.
13. L'autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.
14. Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera ed al ripristino del luogo si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

15. Non potranno, in corso d'opera, apportarsi modificazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
16. Qualora non siano stati indicati nella domanda di autorizzazione edilizia in precario il nominativo e l'indirizzo dell'impresa assuntrice e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori.
17. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione edilizia in precario dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
18. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
19. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare dell'autorizzazione edilizia in precario, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori, ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, deve essere esibito l'atto autorizzativo e le varianti se ve ne sono.
20. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
21. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici.
22. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione al competente ufficio comunale.
23. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato od anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi.
24. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici.
25. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
26. Prima di dare inizio ai lavori dovrà essere presentato (in duplice copia), all'ufficio tecnico comunale che ne rilascerà ricevuta, il progetto dell'impianto elettrico di cui al D.M. n.37/2008.
27. E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito.
28. Per la realizzazione delle opere non potranno venire impiegati materiali provenienti da scavi o demolizioni d'altri cantieri, fatte salve le deroghe di legge.
29. I materiali provenienti da scavi o demolizioni dell'opera in oggetto, qualora non riutilizzati all'intero del cantiere stesso, dovranno essere conferiti in idonea discarica autorizzata.
30. Il titolare dell'atto autorizzativo, il committente e l'assuntore dei lavori, sono responsabili d'ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità fissate nel presente atto.
31. Il direttore dei lavori è responsabile per il rispetto delle modalità esecutive dell'autorizzazione edilizia in precario.
32. L'esecuzione delle opere non rispondenti al progetto approvato e delle relative varianti autorizzate, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Villesse, 11 giugno 2008

ASTE
GIUDIZIARIE.it



Il Tecnico Responsabile

[Redacted signature]

Allegati:

1. 1. Relazione tecnica illustrativa;
2. 2. Stato di progetto – Planimetria generale con individuazione area progetto e flussi veicolari recinzione cantiere: prospetti e sezione tipo;
3. 3. Stato di progetto – Area di cantiere nord – Allestimento attrezzature;
4. 4. Stato di progetto – Monoblocchi A, B, C, L : piante tipo, prospetti tipo, sezioni tipo;
5. 5. Stato di progetto – Monoblocchi D, E, F, P: piante tipo, prospetti tipo, sezioni tipo;
6. 6. Stato di Progetto – Monoblocco uffici tipo B: pianta a norma ai sensi art. 77 del T.U. dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001
7. 7. Stato di progetto – Impianto di betonaggio: pianta, sezioni A-A, B-B, C-C;
8. Dichiarazione di data 04 giugno 2008 a firma del progettista;

Il sottoscritto dichiara di avere ritirato oggi 12/06/2008 l'originale della presente autorizzazione edilizia in precario con n. 8 allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

Il Tecnico Incaricato

Il Dichiarante

[Firma del Tecnico Incaricato]

[Firma del Dichiarante]

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA

Codice Fiscale 80002350314 - Partita IVA 00123350316

Prot. n. 4599/09

Pratica Edilizia n. 60/2009 A

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO N. 60/2009 A**DI PROROGA****ALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO N. 33/2008 A**

Vista l'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A di data 11 giugno 2008 per l'allestimento temporaneo di un'area di cantiere, suddivisa in area nord, contraddistinta dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 684/1, 684/2, 685/9, e 697/3 F.M. n. 5 del C.C. di Villesse,

area sud, contraddistinta dalle pp.cc. 689/9 parte, 689/10 parte, 689/11 parte, 689/12, 689/5, 689/6, 689/7, 689/8, 688/6, 688/5, 688/4, 688/3 78/5 parte, 687/1 parte, 77/5, 77/7, 77/8, 77/9, 77/11, 77/10, 77/12, 77/6, 77/13, 77/14, 75/2 parte, 75/3, 53/1 parte, 53/2 parte, 691/2, 691/3, 691/1, 690, 692/1, 692/2, 693/3, 693/2, 693/1, 695/1, 695/2, F.M. n. 5 del C.C. di Villesse e pp.cc. 54/1 parte, 54/2 parte, 183/1, 183/2, 219, 218, 220/3, 220/4, 223/2, 221/1, 221/2, 222/4, 223/4, 224/2, 225/7, 724/10, 724/7, 723/12, 723/15, 723/18, 723/19, 723/16, 723/13, 724/8, 724/11, 725/7, 225/4, 225/6, 224/1, 223/3, 222/6, 222/5, 222/3, 216, 183/3, 181, 184, 180/3 parte, 188 parte, 185 parte, 186, 217, 226/4, 226/6, 227/6, 210/4 parte, 215 parte, 214 parte, 212/1 parte, F.M. 9 del C.C. di Villesse,

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati commerciali in ambito U.M.I. A previsti dal P.R.P.C. per la realizzazione di una zona Hc approvato in data 28 febbraio 2008 con delibera consiliare n. 04 e della viabilità extra ambito a sostegno della prima fase di intervento U.M.I. A

Vista la richiesta pervenuta in data 26 maggio 2009, a nome di **[REDACTED]**, nato a Brescia il 13/11/1963 C.F. **[REDACTED]**, residente in Bovezzo (BS), via Nicolajewka n. 2/bis **in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta "IMMOBILIARE ARCO S.R.L."**, c.f./p. I.V.A. 03367980178 con sede a BRESCIA in via della Bornata n. 2, per il rinnovo dell'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A.

Riconosciute valide le motivazioni che spingono a richiedere la presente proroga, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Preso atto della variazione della Direzione dei Lavori, ora affidata all'ing. [redacted] nato a Lovere il 14/05/1975 C.F. [redacted] con studio a Lonato del Garda (BS) in via Bariselli, 1, che subentra al posto dell'arch. [redacted].

SI CONCEDE PROROGA

all'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A rilasciata in data 11 giugno 2008.

La presente autorizzazione di proroga viene rilasciata con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- restano valide tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati nelle Autorizzazioni di cui in premessa;
- la presente autorizzazione di proroga ha validità fino al 11 giugno 2010;
- nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge (art. 49, L.R. 5/2007 e s.m.i.)

Villesse, 08 giugno 2009



Il Tecnico Responsabile

[redacted signature]

Il sottoscritto [redacted] dichiara di avere ritirato oggi 17.06.2009 l'originale della presente proroga all'autorizzazione edilizia in precario e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

Il Tecnico Incaricato

[redacted signature]



Il Dichiarante

[redacted signature]

COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA

Codice Fiscale 80002350314 - Partita IVA 00123350316

Prot. n. 7071

Pratica Edilizia n. 55/2010 A

**AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO N. 55/2010 A
DI PROROGA****ALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO N. 33/2008 A**

Vista l'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A di data 11 giugno 2008 per l'allestimento temporaneo di un'area di cantiere, suddivisa in area nord, contraddistinta dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 684/1, 684/2, 685/9, e 697/3 F.M. n. 5 del C.C. di Villesse,

area sud, contraddistinta dalle pp.cc. 689/9 parte, 689/10 parte, 689/11 parte, 689/12, 689/5, 689/6, 689/7, 689/8, 688/6, 688/5, 688/4, 688/3 78/5 parte, 687/1 parte, 77/5, 77/7, 77/8, 77/9, 77/11, 77/10, 77/12, 77/6, 77/13, 77/14, 75/2 parte, 75/3, 53/1 parte, 53/2 parte, 691/2, 691/3, 691/1, 690, 692/1, 692/2, 693/3, 693/2, 693/1, 695/1, 695/2, F.M. n. 5 del C.C. di Villesse e pp.cc. 54/1 parte, 54/2 parte, 183/1, 183/2, 219, 218, 220/3, 220/4, 223/2, 221/1, 221/2, 222/4, 223/4, 224/2, 225/7, 724/10, 724/7, 723/12, 723/15, 723/18, 723/19, 723/16, 723/13, 724/8, 724/11, 725/7, 225/4, 225/6, 224/1, 223/3, 222/6, 222/5, 222/3, 216, 183/3, 181, 184, 180/3 parte, 188 parte, 185 parte, 186, 217, 226/4, 226/6, 227/6, 210/4 parte, 215 parte, 214 parte, 212/1 parte, F.M. 9 del C.C. di Villesse,

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati commerciali in ambito U.M.I. A previsti dal P.R.P.C. per la realizzazione di una zona Hc approvato in data 28 febbraio 2008 con delibera consiliare n. 04 e della viabilità extra ambito a sostegno della prima fase di intervento U.M.I. A

Vista l'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 60/2009 A di proroga all'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A rilasciata in data 08 giugno 2008 – prot. comunale n. 4599.

Vista la richiesta, a nome di [REDACTED], nato a Brescia il 13/11/1963 [REDACTED], residente in Bovezzo (BS), - via Nicolajewka n. 2/bis in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta **"IMMOBILIARE ARCO S.R.L."**, c.f./p. I.V.A. 03367980178 con sede a BRESCIA in via della Bornata n. 2, per il rinnovo dell'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A per le opere ricadenti all'interno dell'area nord, contraddistinta dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 684/1, 684/2, 685/9, e 697/3 F.M. n. 5 del C.C. di Villesse.

Riconosciute valide le motivazioni che spingono a richiedere la presente proroga, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19/2009.

Accertato che il Direttore dei Lavori risulta essere l'ing. [redacted], nato a Lovere il 14/05/1975 C.F. [redacted], con studio a Lonato del Garda (BS) in via Bariselli, 1.

SI CONCEDE PROROGA

all'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A rilasciata in data 11 giugno 2008 per le opere ricadenti all'interno dell'area nord, contraddistinta dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 684/1, 684/2, 685/9, e 697/3 F.M. n. 5 del C.C. di Villesse.

La presente autorizzazione di proroga viene rilasciata con le seguenti **condizioni e prescrizioni**:

- restano valide tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati nelle Autorizzazioni di cui in premessa;
- **la presente autorizzazione di proroga ha validità fino al 11 giugno 2011;**
- **nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge (art. 20, L.R. 19/2009).**

Villesse, 06 settembre 2010



Per il Responsabile Servizio
geom. [redacted]

Il Segretario

[redacted]

Il sottoscritto [redacted] dichiara di avere ritirato oggi 14.09.2010 l'originale della presente proroga all'autorizzazione edilizia in precario e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

L'Incaricato

[redacted]

Il Dichiarante

[redacted]



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma n. 16 - 34070 VILLESSE (GO)
Codice Fiscale: 80002350314
Partita I.V.A.: 00123350316
Tel. 0481/91026 Fax 0481/91390
PEC: comune.villesse@certgov.fvg.it
Sito web: www.comune.villesse.go.it

RACCOMANDATA A.R.

Anticipato via e-mail:
immobiliare@fogliata.com

Villesse, 27 giugno 2011

N 5142 di prot.

Spett.li
IMMOBILIARE ARCO S.r.l.
Via Bariselli n. 1
24017 Lonato del Garda (BS)

e p.c. Ing. [REDACTED]
c/o Alfaengineering
via Bariselli n. 1
25017 Lonato del Garda (BS)

Oggetto: Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A di data 11 giugno 2008 per l'allestimento temporaneo di un'area di cantiere, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati commerciali in ambito U.M.I. A previsti dal P.R.P.C. per la realizzazione di una zona Hc approvato in data 28 febbraio 2008 con delibera consiliare n. 04 e della viabilità extra ambito a sostegno della prima fase di intervento U.M.I. A.
Parziale modifica del provvedimento prot. 4291/08 dd 11/06/2008 in sede di autotutela. Spostamento della sua validità al periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di cui alla Concessione edilizia n. 20/2007 C rilasciata in data 13/06/2008 e al Permesso di costruire n. 23/2008 PC rilasciato in data 22/09/2008.

Richiamati i seguenti atti:

- Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Villesse, il Comune di Romans d'Isonzo e "Elena S.r.l." (oggi Immobiliare Arco S.r.l.), sottoscritto ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, per la realizzazione di un Parco Commerciale in Comune di Villesse che ha costituito anche Variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con D.P.R. 22/12/2006 n. 402/Pres. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27/12/2006.
- Concessione edilizia n. 20/2007 C rilasciata in data 13/06/2008 a nome di Immobiliare Arco S.r.l. con sede a Brescia e riguardante la realizzazione della "Viabilità a sostegno della prima fase di intervento per un complesso commerciale in zona HC a Villesse con superficie di vendita complessiva di 45.000 mq.,";
- Permesso di costruire n. 23/2008 PC rilasciato in data 22/09/2008 a nome di Immobiliare Arco S.r.l. con sede a Brescia e riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione all'interno dell'UMI A riferita al P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla realizzazione di un insediamento commerciale in Zona HC, approvato in data 22.02.2008 con delibera n. 04 del Consiglio Comunale di Villesse.

Vista l'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A di data 11 giugno 2008 per l'allestimento temporaneo di un'area di cantiere, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati commerciali in ambito U.M.I. A previsti dal P.R.P.C. per la realizzazione di una zona Hc approvato in data 28 febbraio 2008 con delibera consiliare n. 04 e della viabilità extra ambito a sostegno della prima fase di intervento U.M.I. A.

Vista la nota di data 06/06/2011 - Prot. n° 244/2011 GS/af e pervenuta a questi Uffici in data 17/06/2011 con prot. 4940, inviata dall'Immobiliare Arco S.r.l. con sede a Brescia, nella quale viene fatto rilevare che:

- ai sensi della sopravvenuta disposizione dell'art. 20 della L.R. n. 19/2009: *Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario relative a opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o a recupero delle opere pubbliche a ciò destinate;*
- l'autorizzazione di che trattasi risulta funzionale a garantire l'attuabilità delle opere urbanizzative, previste nel contesto del PRPC, come da vigente permesso di costruire, n. 23/2008, e successive varianti;
- allo stato le opere, pubbliche e di interesse pubblico, sono tuttora in via di realizzazione;
- risulta quindi comprovata la funzionalità dell'autorizzazione temporanea in oggetto "a opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi", e quindi, la prorogabilità del relativo termine di efficacia per il "periodo necessario alla realizzazione (...) delle opere pubbliche a ciò destinate", in conformità alla normativa vigente.

Dato atto che le opere di cui alle pratiche edilizie richiamate, essendo legate e funzionali alle previsioni e all'attuazione dell'accordo di programma di cui alle premesse, possano ritenersi pubbliche o di interesse pubblico.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di accogliere i rilievi esposti dall'Immobiliare Arco S.r.l. e conseguentemente emettere un provvedimento correttivo dell'atto summenzionato, nell'ambito del generale potere di autotutela della Pubblica Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, a parziale modifica del provvedimento prot. 4291/08 dd. 11/06/2008 ed in sede di autotutela, si fissano i termini di validità dell'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A rilasciata in data 11/06/2008 in quelli corrispondenti al periodo necessario alla realizzazione delle opere di cui alle premesse e legate ai termini di validità della concessione edilizia n. 20/2007 C rilasciata in data 13/06/2008 con scadenza il 25/06/2011 e del permesso di costruire n. 23/2008 PC rilasciato in data 22/09/2008 con scadenza il 28/02/2018.

Si evidenzia che:

- restano valide tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati nell'Autorizzazione Edilizia in Precario n. 33/2008 A di data 11 giugno 2008;
- resta inteso che l'autorizzazione in precario si intende scaduta al momento della realizzazione dei lavori di riferimento, quando questi abbiano termine in data anteriore a quella prevista nelle autorizzazioni e costruire sopra richiamate;
- nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge (art. 20, L.R. 19/2009).

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l'Ufficio Tecnico Comunale, tel 0481/91026 int. 3, o di presentarsi presso l'ufficio secondo i seguenti orari:

Lunedì	dalle 8,30 alle 10,30	e dalle 16,30 alle 18,00
Mercoledì	-----	dalle 16,30 alle 18,00
Venerdì	dalle 8,30 alle 10,30	-----

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
 [Redacted]
 [Redacted]


Comunicazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5, della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.:

Comune di Villesse - Servizio Area Tecnica-Manutentiva

Tel.: 0481/91026 int. 3 Fax: 0481/91390 e-mail: ufficio.tecnico@com-villesse.regione.fvg.it

Responsabile del Procedimento
 Tecnico incaricato a curare l'istruttoria [Redacted]

IMMOBILIARE ARCO s.r.l.

Capitale Sociale € 10.920,00 interamente versato

Viale della Bornata n. 2 - 25123 BRESCIA - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03367980178

Tel. 030 3367556 - Fax 030 3367480

Prot. n° 244/2011 GS/af

COMUNE DI VILLESSE		
ARRIVATO		
17 GIU. 2011		
N. 4940	PROT.	
RISPOSTO		
CAT. 10	CLASSE	FASC.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Spett.le
COMUNE DI VILLESSE
alla c.a Responsabile UTC

Via Roma, 16
34070 VILLESSE (GO)

OGGETTO: PRPC IN ZONA HC - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA - PRATICA N. 33/2008 IN DATA 11.6.2008 - RICHIESTA DI PROROGA - ART. 20 LR N. 19/2009

La scrivente, IMMOBILIARE ARCO Srl, con sede in Brescia, Via della Bornata, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nella sua qualità di soggetto attuatore del PRPC di che trattasi,

espone

quanto segue.

- L'esponente è titolare dell'autorizzazione in precario di cui in epigrafe, rilasciata per l'apprestamento delle attrezzature di cantiere, necessarie per i lavori di esecuzione del piano attuativo di che trattasi.
- Detta autorizzazione, prorogata alla scadenza delle rispettive annualità di durata, risulta in scadenza alla data del prossimo 11 giugno p.v.
- Secondo la sopravvenuta disposizione dell'art 20 della LR n. 19/2009 - *Codice regionale dell'edilizia*, per tale tipologia di provvedimento assentivo (denominata "*Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali*"), "*L'autorizzazione di cui al comma 1 indica espressamente il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, fino a tre anni complessivi dalla data del rilascio*" (cfr. comma 2).
- La medesima disposizione citata precisa, peraltro, che "*Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario relative a opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche a ciò destinate*".
- Nella fattispecie, l'autorizzazione di che trattasi risulta funzionale a garantire l'attuabilità delle opere urbanizzative, previste nel contesto del PRPC, come da vigente permesso di costruire, n. 23/2008, e successive varianti.

IMMOBILIARE ARCO s.r.l.

Capitale Sociale € 10.920,00 interamente versato

Viale della Bornata n. 2 - 25123 BRESCIA - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03367980178

Tel. 030 3367556 – Fax 030 3367480

- Allo stato, dette opere, pubbliche e di interesse pubblico, sono tuttora in via di realizzazione.
- Risulta, quindi, comprovata la funzionalità dell'autorizzazione temporanea in oggetto "a opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi", e, quindi, la prorogabilità del relativo termine di efficacia per il "periodo necessario alla realizzazione (...) delle opere pubbliche a ciò destinate", in conformità alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'esponente

chiede

che codesta Amministrazione voglia disporre la proroga dell'autorizzazione provvisoria in oggetto sino alla scadenza del termine di efficacia del permesso di costruire n. 23/2008, relativo alle opere urbanizzative alla cui realizzazione è funzionale.

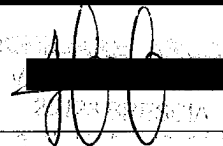
Quanto sopra, con riserva di proporre all'Amministrazione, in vista delle ulteriori e successive attività esecutive, nuova autorizzazione provvisoria, per progetto adeguato alle nuove modalità di organizzazione del cantiere che saranno definite in vista del completamento dell'attuazione del PRPC in oggetto.

Con osservanza.

Brescia, 6 giugno 2011.

(per Immobiliare Arco s.r.l.)





ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

IMMOBILIARE ARCO s.r.l.

Capitale Sociale € 10.920,00 interamente versato

Viale della Bornata n. 2 - 25123 BRESCIA - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03367980178

Tel. 030 3367556 – Fax 030 3367480

Prot. n° 244/2011 GS/af

COMUNE DI VILLESSE
ARRIVATO
17 GIU. 2011
N. 4842 PROT.
RISPOSTO
CAT. 10 CLASSE FASC.

Spett.le

COMUNE DI VILLESSE

alla c.a Responsabile UTC

[REDACTED]

Via Roma, 16

34070 VILLESSE (GO)

OGGETTO: PRPC IN ZONA HC - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA - PRATICA N. 33/2008 IN DATA 11.6.2008 - RICHIESTA DI PROROGA - ART. 20 LR N. 19/2009

La scrivente, IMMOBILIARE ARCO Srl, con sede in Brescia, Via della Bornata, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nella sua qualità di soggetto attuatore del PRPC di che trattasi,

espone

quanto segue.

- L'esponente è titolare dell'autorizzazione in precario di cui in epigrafe, rilasciata per l'apprestamento delle attrezzature di cantiere, necessarie per i lavori di esecuzione del piano attuativo di che trattasi.
- Detta autorizzazione, prorogata alla scadenza delle rispettive annualità di durata, risulta in scadenza alla data del prossimo 11 giugno p.v.
- Secondo la sopravvenuta disposizione dell'art 20 della LR n. 19/2009 - *Codice regionale dell'edilizia*, per tale tipologia di provvedimento assentivo (denominata "*Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali*"), "*L'autorizzazione di cui al comma 1 indica espressamente il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, fino a tre anni complessivi dalla data del rilascio*" (cfr. comma 2).
- La medesima disposizione citata precisa, peraltro, che "*Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario relative a opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche a ciò destinate*".
- Nella fattispecie, l'autorizzazione di che trattasi risulta funzionale a garantire l'attuabilità delle opere urbanizzative, previste nel contesto del PRPC, come da vigente permesso di costruire, n. 23/2008, e successive varianti.

IMMOBILIARE ARCO s.r.l.

Capitale Sociale € 10.920,00 interamente versato

Viale della Bornata n. 2 - 25123 BRESCIA - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03367980178

Tel. 030 3367556 – Fax 030 3367480

- Allo stato, dette opere, pubbliche e di interesse pubblico, sono tuttora in via di realizzazione.
- Risulta, quindi, comprovata la funzionalità dell'autorizzazione temporanea in oggetto "a opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni o servizi", e, quindi, la prorogabilità del relativo termine di efficacia per il "periodo necessario alla realizzazione (...) delle opere pubbliche a ciò destinate", in conformità alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'esponente

chiede

che codesta Amministrazione voglia disporre la proroga dell'autorizzazione provvisoria in oggetto sino alla scadenza del termine di efficacia del permesso di costruire n. 23/2008, relativo alle opere urbanizzative alla cui realizzazione è funzionale.

Quanto sopra, con riserva di proporre all'Amministrazione, in vista delle ulteriori e successive attività esecutive, nuova autorizzazione provvisoria, per progetto adeguato alle nuove modalità di organizzazione del cantiere che saranno definite in vista del completamento dell'attuazione del PRPC in oggetto.

Con osservanza.

Brescia, 6 giugno 2011.

(per Immobiliare Arco s.r.l.)

Ing. 

IMMOBILIARE ARCO SRL

Via della Bornata n. 2

C.F.  03367980178

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it



STUDIO TRE - Ingegneri Associati
degli Ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale e vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale. Aut. Min. Giustizia RDG 21/07/2009
tel. 0422-545830 - info@studio-tre.com - www.studio-tre.com



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

ORDINANZA N. 01/2017

ASTE
GIUDIZIARIE.IT



Prot. 0740

ORDINANZA N. 01/2017 DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

(artt. 42 e 45 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i.)

Oggetto: Villesse – Verifiche inerenti la viabilità a sostegno della prima fase di intervento per un complesso commerciale in zona HC.
ORDINANZA n. 01/2017 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 42 e 45 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nell'abito delle operazioni di controllo in merito a quanto in oggetto:

- in data 07.12.2016 è stato eseguito un sopralluogo alla presenza di personale del NOE di Udine, della Provincia di Gorizia e dell'Ufficio Tecnico di questo Comune per verificare la presenza dei "disoleatori" posizionati sulle diverse "rotatorie" e previsti quali impianti per il trattamento delle acque provenienti dalla viabilità esterna a servizio del Centro commerciale denominato "Tiare".
- con nota prot. 7881 di data 12/12/2016 si è poi indetto un sopralluogo tecnico congiunto, alla presenza dei soggetti di cui sopra, di altri soggetti interessati (committente ed esecutore) e dei tecnici che hanno effettuato le operazioni di progettazione, direzione lavori e collaudo di tali impianti.

Ricordato che tale incontro si è tenuto in data 19.12.2016 alla presenza di personale della Provincia di Gorizia, dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, del Progettista e Direttore Lavori e del collaudatore delle opere.

Preso atto delle memorie scritte depositate dall'ing. [REDACTED] in qualità di progettista e direttore dei lavori inerenti il "Quadrante nord" e dall'ing. [REDACTED] in qualità di collaudatore amministrativo delle opere in oggetto a seguito di formale richiesta inoltrata con nota di data 22.12.2016 – prot. comunale n. 8091.

Accertato che, dalle verifiche effettuate, il disoleatore posto a margine della rotatoria n. 2 ricade sulla p.c. 684/2 – F.M. 5 del C.C. di Villesse di proprietà della società Elena s.r.l. .

Richiamate le seguenti pratiche edilizie:

- **20/2007 C:** Lavori di realizzazione della Viabilità a sostegno della prima fase di intervento per un complesso commerciale in zona HC a Villesse con superficie di vendita complessiva di 45.000 mq.
- **Atto integrativo n. 1 alla 20/2007 C:** "Progetto di escavazione ed utilizzo di terre e rocce da scavo", recante dimostrazione e verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 186, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 4/2008
- **Atto integrativo n. 2 alla 20/2007 C:** Realizzazione della rotatoria sita alla confluenza tra la ex SS 351 e il nuovo sovrappasso al raccordo autostradale Villesse/Gorizia, esclusivamente per quanto riguarda il tratto ricadente sulle pp.cc. 704/61, 704/58, 705/11, 705/10, 704/56, 705/12, 705/13 e 704/50 di proprietà della Società "Immobiliare ARCO S.r.l." e sulle pp.cc. 704/18, 705/3, 705/5, 704/20 di proprietà pubblica

- **102/2009 DIA:** D.I.A. finale in variante alla C.E. n. 20/2007 del 13-06-2008
- **Atto integrativo n. 3 alla 20/2007 C:** Proroga dei lavori di cui alla Concessione edilizia 20/2007 C e specificatamente relativi alla Rotatoria n. 4, alla Rotatoria n. 5 e alla Pista ciclabile lungo la S.R. 351 “di Cervignano”

Considerato che, dagli atti sopra richiamati, venivano individuati i seguenti soggetti:

- [REDACTED] in qualità di Legale rappresentante della Società “IMMOBILIARE ARCO s.r.l.” con sede a Brescia in Viale della Bornata n. 2, in qualità di ditta titolare degli atti sopra richiamati;
- Elena s.r.l. – P.IVA 01922580301, con sede a Nola (NA) in via On. Francesco Napolitano n. 44, in qualità di proprietaria della p.c. 684/2 – F.M. 5 del C.C. di Villesse su cui ricade il manufatto;
- [REDACTED], con studio a Udine in via B. Cairoli n. 10, in qualità di delegato a curare gli interessi della società Elena s.r.l. – P.IVA 01922580301;
- [REDACTED] legale rappresentante dell’Impresa “FOGLIATA S.p.a.” (ora EDILCOS S.R.L.) – P.IVA 01600990988, con sede a Lonato (BS) in via Brescia n. 5, in qualità di impresa esecutrice delle opere di cui agli atti sopra richiamati;
- [REDACTED], con studio a Pian Camuno (BS) in via Don Pennacchio n. 20, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di cui agli atti sopra richiamati;

Richiamata la nota comunale di data 12/01/2017 – prot. n. 182 avente ad oggetto “Villesse

- Verifiche inerenti la viabilità a sostegno della prima fase di intervento per un complesso commerciale in zona HC.. Comunicazione Avvio del Procedimento.”, trasmessa a:
 - IMMOBILIARE ARCO s.r.l.: in qualità di committente dell’opera;
 - Fogliata s.p.a. costruzioni edili (ora EDILCOS S.R.L.): quale ditta esecutrice;
 - Elena s.r.l.: in qualità di proprietaria della p.c. 684/2 – F.M. 5 del C.C. di Villesse
 - [REDACTED]: in qualità di curatore degli interessi della società Elena s.r.l.
 - [REDACTED] in qualità di Progettista e Direttore Lavori;
 - [REDACTED]: in qualità di Collaudatore Amministrativo;
- con la quale si fissava il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della stessa per la presentazione di memorie scritte e documenti ai sensi dell’art. 10 della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, con particolare riferimento alla disponibilità delle aree su cui eseguire gli interventi;

Accertato che, entro il termine fissato, non risulta pervenuta alcuna memoria scritta o altra documentazione da parte dei soggetti interessati.

Ritenuto pertanto, sulla base della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, di provvedere all’emanazione dei provvedimenti definitivi da adottare a carico di soggetti di cui alle premesse.

Visti gli artt. 42 e 45 della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19.

SI DETERMINA

1. che il disoleatore posto a margine della rotatoria n. 2 ricade sulla p.c. 684/2 – F.M. 5 del C.C. di Villesse di proprietà della società Elena s.r.l.;
2. che il manufatto ha interessato aree sulle quali la società istante (IMMOBILIARE ARCO s.r.l.) non aveva il diritto di eseguire opere edilizie, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 19/2009 e s.m.i. ;
3. che quanto realizzato ricade in aree aventi destinazione urbanistica “ES” - Zona Agricola degradata soggetta a recupero ambientale” e ricomprese all’interno della fascia di rispetto stradale;
4. di individuare come indicato nell’allegata planimetria, l’area di pertinenza dell’impianto e delle condutture in entrata ed uscita dallo stesso, che potrebbe essere acquisita di diritto ai sensi del comma 3 dell’art. 45 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19. L’individuazione specifica e puntuale di tale area verrà determinata al momento della redazione del relativo verbale di inottemperanza.

SI INGIUNGE

5. la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, commi 2 e 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 ai seguenti soggetti:
 - [REDACTED] in qualità di Legale rappresentante della Società "IMMOBILIARE ARCO s.r.l." con sede a Brescia in Viale della Bornata n. 2, in qualità di ditta titolare degli atti sopra richiamati;
 - Elena s.r.l. – P.IVA 01922580301, con sede a Nola (NA) in via On. Francesco Napolitano n. 44, in qualità di proprietaria della p.c. 684/2 – F.M. 5 del C.C. di Villesse su cui ricade il manufatto;
 - [REDACTED] legale rappresentante dell'Impresa "FOGLIATA S.p.a." con sede a Lonato (BS) in via Brescia n. 5, in qualità di impresa esecutrice delle opere di cui agli atti sopra richiamati;
 - ing. [REDACTED] con studio a Pian Camuno (BS) in via Don Pennacchio n. 20, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di cui agli atti sopra richiamati;

SI DISPONE

6. che gli interessati diano comunicazione di avvenuta demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
7. che sarà cura del personale dell'ufficio Tecnico Comunale provvedere alla verifica degli adempimenti di cui al precedente punto 5.;
8. in caso di inottemperanza degli adempimenti di cui al precedente punto 5, si procederà secondo quanto disposto dall'art. 45, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19:
 - il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;
 - l'opera acquisita sarà demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.

La presente ordinanza viene notificata a:

- [REDACTED] in qualità di Legale rappresentante della Società "IMMOBILIARE ARCO s.r.l." con sede a Brescia in Viale della Bornata n. 2, in qualità di ditta titolare degli atti richiamati nelle premesse;
- Elena s.r.l. – P.IVA 01922580301, con sede a Nola (NA) in via On. Francesco Napolitano n. 44, in qualità di proprietaria della p.c. 684/2 – F.M. 5 del C.C. di Villesse su cui ricade il manufatto;
- avv. [REDACTED] con studio a Udine in via B. Cairoli n. 10, in qualità di delegato a curare gli interessi della società Elena s.r.l. – P.IVA 01922580301;
- Pietro [REDACTED] legale rappresentante dell'Impresa "FOGLIATA S.p.a." con sede a Lonato (BS) in via Brescia n. 5, in qualità di impresa esecutrice delle opere di cui agli atti richiamati nelle premesse;
- [REDACTED], con studio a Pian Camuno (BS) in via Don Pennacchio n. 20, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di cui agli atti richiamati nelle premesse.

Copia della presente ordinanza verrà inviata:

- all'Autorità Giudiziaria;
- al Presidente della Giunta Regionale;

- Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Udine;
- all'ing. ██████████ in qualità di Collaudatore Amministrativo
- Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia.

Ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, si avvisa l'interessato che responsabile per il presente procedimento è l'Ufficio Tecnico nella persona del geom. ██████████ e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dalla residenza municipale, 10 febbraio 2017

Il Responsabile del Servizio

██████████
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

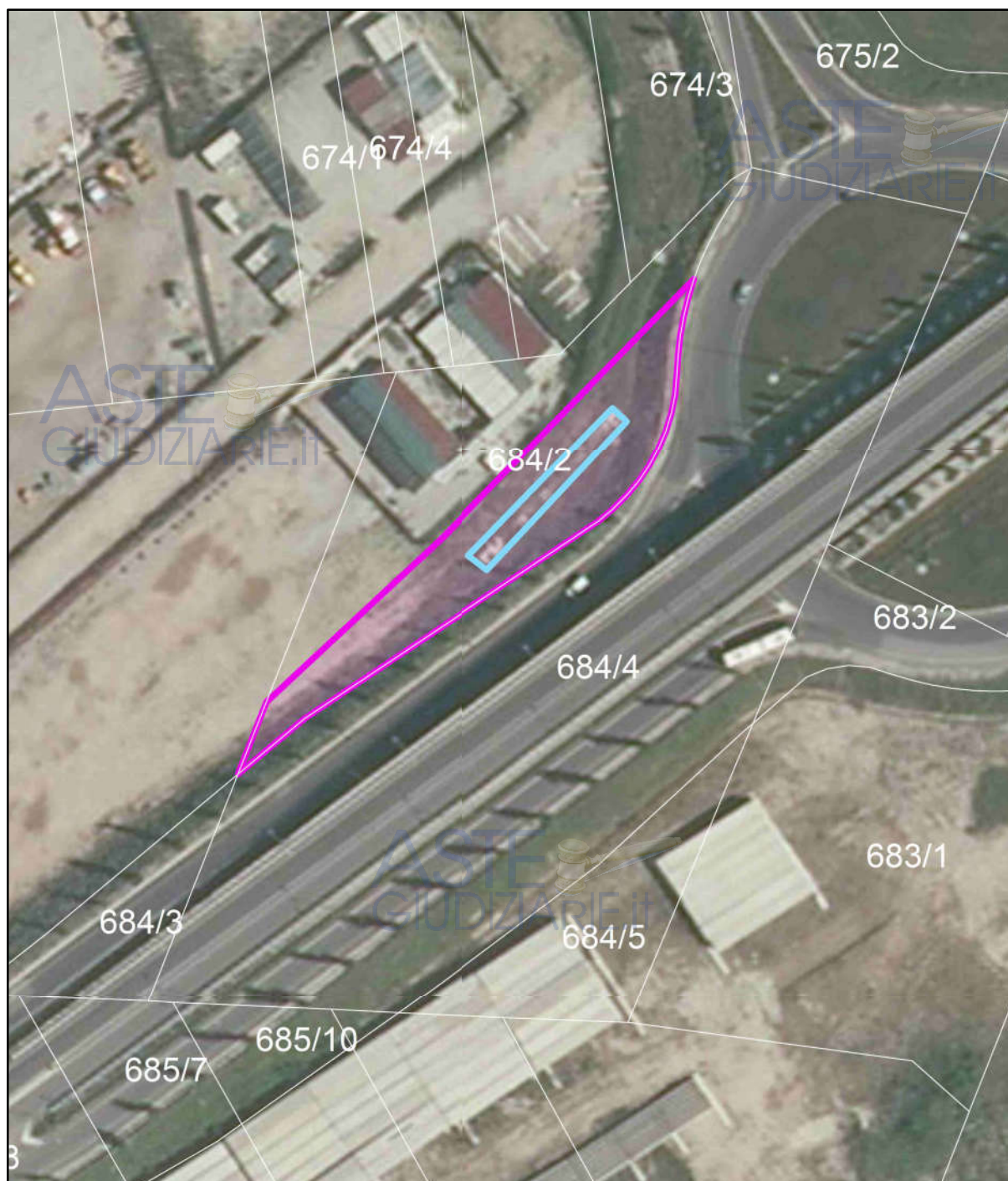
ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

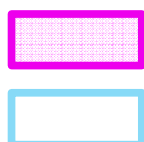
ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ALLEGATO



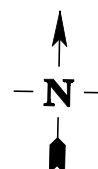
LEGENDA



AREA ACQUISITA - ART 45 L.R. 19/2009

DISOLEATORE

Scala 1:1.000
0 10 20 30 40
Metri



p.c. 684/2 - F.M. 5

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



ASTE
GIUDIZIARIE.it



STUDIO TRE - Ingegneri Associati
degli Ingegneri Marco Battilana e Martino Scaramel
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale. È vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale. Aut. Min. Giustizia RDG 21/07/2009
tel. 0422-545830 - info@studio-tre.com - www.studio-tre.com



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ORDINANZA N. 9 del 11/09/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI, RIPRISTINO
STATO DEI LUOGHI (art. 192, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152)

ASTE
GIUDIZIARIE.it

IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti:

- nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Udine n. 42/22-3-2014 di data 01.03.2014, pervenuta in data 03.03.2014 – prot. comunale n. 2183, con la quale veniva segnalato a questa Amministrazione Comunale l'accertamento di uno stato di inquinamento ambientale localizzato nel Comune di Villesse nell'area di cantiere individuata dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5 – F.M. 5 del C.C. di Villesse;
- Ordinanza Sindacale n. 8/2014 del 25/03/2014, n. 15/2014 del 22/08/2014 e n. 06/2015 del 27/02/2015, con le quali si dispone per il caso in oggetto, la rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino stato dei luoghi, dando delle tempistiche di esecuzione dell'intervento, notificate per quanto di competenza ai soggetti interessati:
 - società IMMOBILIARE ARCO S.r.l. con sede legale in Brescia, in qualità di ditta titolare dell'autorizzazione all'uso delle aree in argomento;
 - società FOGLIATA S.p.a. con sede legale in Lonato del Garda (BS), in qualità di ditta esecutrice delle opere;;
 - XXXXXXXXXX con studio tecnico in Lonato del Garda (BS) in qualità di Direttore dei Lavori per la realizzazione del centro commerciale "Tiare" di Villesse;
 - società NUOVA SO.FI.A. S.P.A. con sede legale in Roma in qualità di ditta proprietaria delle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/4 e 674/5 – F.M. 5 del C.C. di Villesse;
 - società ELENA S.r.l. con sede legale in Nola (NA) in qualità di ditta proprietaria della p.c. 674/3 – F.M. 5 del C.C. di Villesse.
- nota Comunale prot. 8183 del 28/12/2015 con la quale si diffidavano i soggetti destinatari delle citate Ordinanze sindacali n. 8/2014 del 25/03/2014, n. 15/2014 del 22/08/2014 e n. 06/2015 del 27/02/2015, ognuno per quanto di propria competenza e a propria cura e spese, di procedere all'esecuzione/completamento delle operazioni ed adempimenti, come specificato negli atti sopra richiamati ed in particolare nell'Ordinanza n. 06/2015 e, nel contempo:
 - venivano fissati i termini entro cui riprendere le operazioni di cui all'Ordinanza n. 06/2015 riguardo la necessità di formalizzare un cronoprogramma con l'indicazione delle tempistiche degli interventi e degli adempimenti amministrativi legati alle procedure eventualmente da seguire con altri Enti competenti;
 - si evidenziava che, in assenza di tempestivo intervento da parte di uno dei soggetti come sopra individuati, entro i termini prefissati, questa Amministrazione si vedrà costretta, stante

la necessità di salvaguardare la salute pubblica, ad attivare le procedure d'ufficio, in danno dei soggetti obbligati, per la messa in sicurezza del sito e la successiva rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree in questione.

Dato atto che:

- considerata l'inadempienza degli obbligati nei termini prescritti e ritenuto doverosa la procedura d'ufficio in danno dei soggetti obbligati, con determinazioni del Responsabile Area Tecnica-Manutentiva n. 54/2016 e n. 197/2018, è stato affidato alla società Multiproject srl di Gorizia l'incarico per l'esecuzione delle verifiche preliminari riguardanti tutte le attività dalla messa in sicurezza alla bonifica e al ripristino ambientale del sito in oggetto.
- in base alle indicazioni di cui alla determinazione n. 197/2018, ai pareri rilasciati dagli Enti competenti e alla disponibilità economica è stato poi redatto un lotto funzionale "stralcio" dell'intervento di cui sopra.
- con Deliberazione Giuntale n. 147 del 26/10/2018, si sono quindi approvati gli elaborati relativi al "Servizio di gestione della pratica relativa alla rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell'area di cantiere prossima al centro commerciale Tiare in comune di Villesse – lotto funzionale "Stralcio";
- in adempimento alle Ordinanze sopra richiamate e ai contenuti di cui alla citata Deliberazione Giuntale n. 147/2018, si è dato inizio alla procedura di affidamento per la rimozione e smaltimento dei rifiuti in questione, secondo le procedure e con le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016.

Preso atto che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Area tecnico – Manutentiva n. 363 del 14/11/2018, si avviava la procedura per "l'affidamento del Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell'area di cantiere prossima al centro commerciale tiare in comune di Villesse – lotto funzionale "stralcio";
- successivamente alle procedure di gara, con determinazione n. 170 del 15/05/2019, si è aggiudicato in via definitiva il "Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell'area di cantiere prossima al centro commerciale tiare in comune di Villesse – Lotto funzionale stralcio" all'operatore economico in ATI: ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.r.l. con sede a San Dorligo della Valle (TS) e COSMO AMBIENTE SRL con sede a Noale (VE);
- a far data dal 01/09/2019, del decreto emesso dal Sindaco n. 8 in data 23/08/2019, è stato nominato il dott. [REDACTED] quale Responsabile del Servizio dell'Area tecnica-manutentiva del Comune di Villesse;
- che in data 09.09.2019 è stato sottoscritto il contratto con il soggetto aggiudicatore di oggetto: "Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino dei luoghi dell'area di cantiere prossima al Centro Commerciale Tiare in Comune di Villesse" – Lotto Funzionale "Stralcio". Cup: J84H18000160007 – CIG: 776822915E.
- l'asporto di materiale di cui trattasi si prevede venga effettuato a far data dal mese di settembre 2019.

Pertanto, essendo state espletate le procedure di affidamento dell'intervento in questione, risulta necessario adottare i provvedimenti autorizzativi affinché la ditta "affidataria" dell'intervento e i tecnici deputati al controllo di dette operazioni, possano accedere alle aree in questione.

Considerata l'urgenza, dettata dallo stato di inquinamento ambientale esistente, al di far eseguire gli interventi di messa in sicurezza dell'area, rimozione dei rifiuti, recupero e/o smaltimento degli stessi in apposito impianto autorizzato e le conseguenti opere di verifica per bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Accertata la necessità che i soggetti interessati vengano messi a conoscenza delle fasi legate alla rimozione dei rifiuti, recupero e/o smaltimento degli stessi e le eventuali opere di verifica per bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, tutelando i propri diritti quali soggetti interessati e/o proprietari delle aree in questione.

Rilevato inoltre che:

- con nota prot 1433 del 08.03.2019, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, veniva richiesto ai proprietari delle aree di cantiere, individuate dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5 – F.M. 5 del C.C. di Villesse, di concedere formale nullaosta accesso alle aree;
- con nota prot. n. 1584 del 15.03.2019, a firma del Commissario Straordinario della ditta Nuova SO.FI.A. Srl, acquisita in data a mezzo della quale si concedeva autorizzazione condizionata all'accesso delle aree di cantiere identificate dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/4 e 674/5 – F.M. 5 del C.C. di Villesse;
- con nota prot. n 1642 del 18.03.2019, a firma dell'██████████ per conto della Società Elena. Srl, concedeva autorizzazione condizionata all'accesso delle aree di proprietà;

Ritenuto inoltre esplicitare che, ai fini dar luogo alle operazioni del servizio nell'area di cantiere, risulta necessario interessare parte delle pp.cc. 78/4, 684/1, 685/9, 687/2, 697/3 – F.M. 5 del C.C. di Villesse di proprietà della società ELENA S.r.l. in liquidazione, ai fini dell'allestimento del cantiere nonché al transito dei mezzi operativi come da planimetria esplicativa allegata alla presente ordinanza;

Visto il 3° e 4° comma dell'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;

ORDINA

- al Responsabile del Servizio – Area Tecnico Manutentiva e al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale di procedere, ai sensi del 3° comma dell'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati degli interventi di rimozione e smaltimento rifiuti e ripristino stato dei luoghi, sulle aree contraddistinte dalle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4 e 674/5 – F.M. 5 del C.C. di Villesse, in adempimento alle Ordinanze sopra richiamate e ai contenuti di cui alla citata Delibrazione Giunta n. 147/2018, avvalendosi di specifica ditta abilitata in possesso dei requisiti/abilitazioni necessarie;
- al Responsabile del Servizio – Area economica finanziaria provveda, ai sensi del 3° comma dell'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, al recupero delle somme anticipate come risultanti da apposita contabilità.

DISPONE

- che il Responsabile del Servizio – Area Tecnico Manutentiva e il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, i membri del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, i Tecnici incaricati del controllo/verifica delle operazioni come sopra evidenziate: Multiproject srl di Gorizia e la ditta affidataria del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti: operatore economico in ATI: ITALSPURGHİ ECOLOGIA S.r.l. con sede a San Dorligo della Valle (TS) e COSMO AMBIENTE SRL con sede a Noale (VE), accedano alle aree contraddistinte dalle pp.cc. 78/4 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 684/1, 685/9, 687/2, 697/3– F.M. 5 del C.C. di Villesse, per le finalità di cui sopra;
- che il personale operativo manutentivo comunale, coadiuvato dai membri del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, effettui le operazioni di sfalcio dell'erba all'interno delle aree di cantiere, preliminari all'allestimento dello stesso, così come identificato dalla planimetria allegata alla presente ordinanza, di cui è parte integrante;
- che tali aree, meglio individuate identificate nella allegata planimetria, quale parte integrante della presente ordinanza, sono quelle interessate dalle operazioni di rimozione dei rifiuti e allestimento del cantiere;

AVVISA

I soggetti sopra indicati che:

- qualora risultassero ragioni ostative all'esecuzione degli interventi sopra richiamati o alla possibilità che durante le diverse fasi del procedimento, i soggetti interessati o incaricati a tali operazioni accedano alle aree in questione, le stesse dovranno essere formalizzate entro **10 giorni** a far data dal ricevimento della presente;
- di ogni fase del procedimento si darà notizia ai soggetti interessati;

- i soggetti di cui sopra, hanno diritto a presenziare, personalmente o con propri rappresentanti muniti di apposita delega, alle operazioni relative agli interventi previsti negli atti di cui sopra;
- la mancata ottemperanza alle Ordinanze Sindacali n. 8/2014 del 25/03/2014, n. 15/2014 del 22/08/2014 e n. 06/2015 del 27/02/2015 e alla presente ordinanza costituisce motivo di contravvenzione per cui verrà riferito alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 - comma 3, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

ALTRESÌ DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

- **Giambattista Galen** - C.F. GER 031 00010 01011, legale rappresentante della società IMMOBILIARE ARCO S.r.l - C.F. e P.IVA 03367980178, con sede legale in Brescia alla via della Bornata n. 2, in qualità di ditta titolare dell'autorizzazione all'uso delle aree in argomento;
- **Dott. Francesco Rinaldo De Agostini** - C.F. FOL 070 55100 50071, legale rappresentante della società FOGLIATA S.p.a. C.F. e P.IVA 01600990988, con sede in Lonato del Garda (BS) in via Brescia n. 5, in qualità di ditta esecutrice delle opere;
- Dott. Francesco Rinaldo De Agostini, con sede legale in Via Rezzonico n. 6 - Padova (PD), Commissario Straordinaria della società della Società Elena srl in liquidazione, in qualità di ditta proprietaria della p.c. 674/3 – F.M. 5 del C.C. di Villesse e delle pp.cc. 78/4, 674/3 – 684/1, 687/2– F.M. 5 del C.C. di Villesse;
- Dott. Francesco Rinaldo De Agostini, con sede legale in Via Rezzonico n. 6 - Padova (PD), Commissario Straordinaria della società NUOVA SO.FI.A. S.P. A. in qualità di ditta proprietaria delle pp.cc. 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 674/1, 674/2, 674/4 e 674/5 – F.M. 5 del C.C. di Villesse;
- ATI ITALSPURGHI + COSMO c/o Italspurghi ecologia S.r.l. con sede legale in Via Jossip Ressel n. 2 – 34018 San Dorligo della Valle (TS); c/o Cosmo Ambiente con sede legale in Via Feltrin, 25 . Noale (VE);
- MULTIPROJECT S.R.L. con sede Legale in Via Terza Armata 117/7 34170 Gorizia (GO).

La Polizia Municipale e gli altro Enti competenti sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga inviata per quanto di competenze e per i successivi ed eventuali provvedimenti a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, via Nazario Sauro, 1 - Gorizia;
- Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Udine, piazzale D'Annunzio, 18 - Udine;
- Prefettura di Gorizia, piazza della Vittoria, 64 – Gorizia;
- Regione Autonoma F.V.G. - Direzione Centrale Ambiente ed Energia, via Giulia, 75/1 - Trieste;
- A.R.P.A. F.V.G. - Dipartimento di Gorizia, via Gen. Cantore, 2 - Gorizia;
- A.S.S. n. 2 – Isontina, via Vittorio Veneto, 173 - Gorizia;
- Regione Autonoma F.V.G. - Stazione forestale di Gorizia, via Ponte Del Torrione, 40 - Gorizia.
- Regione Autonoma F.V.G. - Nucleo operativo per l'attività di Vigilanza ambientale (Noava) del Corpo Regionale Forestale via Sabbadini, 31 – Udine;

Ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, si avvisano gli interessati che responsabile per il presente procedimento è il **Dott. Lorenzo Riccardi** - Responsabile del Servizio Area Tecnico-Manutentiva e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della medesima notifica.



Il Sindaco di Comune di Villesse
F.to **[Firma]**
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
9	11/09/2019	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	11/09/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI, RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI (art. 192, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 12/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/09/2019.

Addì 12/09/2019

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È Copia dell'originale firmato digitalmente.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Comune di Villesse - Ordinanza n. 9 del 11/09/2019